

RIAPERTURA TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

L'emendamento al decreto crescita **riapre i termini della rottamazione ter e del saldo stralcio fino al 31 luglio 2019**. La riapertura prevede che il debitore di una cartella datata tra il 2000 e il 2017 entro il 31 luglio prossimo potrà presentare all'agente pubblico della riscossione istanza di adesione alla definizione agevolata delle cartelle con il pagamento solo di imposte e contributi senza sanzioni e interessi.

Si potrà versare in un'unica soluzione entro il 30 novembre prossimo o con un versamento dilazionato

in 17 rate, la prima delle quali entro il 30 novembre. Per la prima rata sarà dovuto il versamento di almeno il 20% delle somme dovute ai fini dell'adesione alla sanatoria

Sempre entro il 31 luglio potranno essere presentate le istanze di adesione al saldo e stralcio ossia alla sanatoria delle cartelle per omessi versamenti riservata a chi è in difficoltà economica (con Isee fino a 20mila euro)

ISA (INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ)

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) rappresentano un nuovo strumento attraverso il quale si intende fornire a professionisti e imprese un riscontro accurato e trasparente sul loro livello di affidabilità fiscale.

Introdotti con il decreto legge n. 50/2017, dal periodo d'imposta 2018, gli Isa sostituiscono definitivamente gli studi di settore e i parametri.

In sostanza, sono degli indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali relativi a più periodi d'imposta. Essi consentono agli operatori economici di valutare autonomamente la propria posizione e di verificare il grado di affidabilità su una scala di valori che va da 1 a 10.

Per i lavoratori autonomi e le imprese che risultano "affidabili" sono previsti significativi benefici premiali. A seconda del valore raggiunto, per esempio, possono essere esclusi da alcuni tipi di controlli o beneficiare della riduzione dei termini per gli accertamenti da parte dell'Agenzia delle entrate o essere esonerati dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti d'imposta.

L'istituzione degli Isa si inserisce tra la serie di iniziative che l'Agenzia ha avviato da qualche anno

con l'obiettivo di favorire una sempre più proficua collaborazione tra Fisco e contribuenti e promuovere, utilizzando anche efficaci forme di assistenza, l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari.

Dalla finalità di "rendere più efficace l'azione accertatrice", tipica dei vecchi studi di settore, si è passati, con i nuovi indicatori, a perseguire l'obiettivo di "favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili" e di "stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari".

La metodologia utilizzata per elaborare e applicare gli Isa tiene conto di una pluralità di indicatori, sostanzialmente riconducibili a due gruppi:

- indicatori elementari di affidabilità
- indicatori elementari di anomalia.

La media del valore dei singoli indicatori elementari esprime, da 1 a 10, il punteggio Isa e rappresenta il posizionamento del contribuente: più alto sarà il valore dell'indice maggiore sarà l'affidabilità fiscale. A determinati livelli di affidabilità fiscale vengono riconosciuti specifici vantaggi.



CHIUSURA ESTIVA

Le delegazioni della Confcommercio di Cesena, Mercato Saraceno, Sarsina, San Piero in Bagno, Gambettola e Savignano per la pausa estiva rimarranno

CHIUSI DAL 12 AL 21 AGOSTO COMPRESI

Restano attivi gli uffici della delegazione di Cesenatico e Gatteo Mare.

CORRISPETTIVI TELEMATICI: SEI MESI SENZA SANZIONI

Non si applicano sanzioni in caso di ritardo nella trasmissione dei corrispettivi telematici nei primi sei mesi di avvio dell'obbligo dello scontrino elettronico. La moratoria sulle sanzioni relative allo scontrino elettronico si applicherà dunque:

- dal 1° luglio al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400.000 euro;
- dal 1° gennaio al 30 giugno 2020 per gli altri soggetti.

La novità è contenuta in una delle modifiche approvate alla Camera e rientrate nel testo definitivo di conversione del Decreto Crescita.

Non si applicheranno sanzioni qualora la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell'IVA.

CODICE CRISI D'IMPRESA:

Raddoppio dei limiti per la nomina dell'organo di controllo nelle Srl

Con l'introduzione dell'articolo 2-bis nel D.L. 32/2019, avvenuta ad opera della L. 55/2019, il legislatore rimodula i limiti per l'obbligo di nomina dell'organo di controllo. Mentre sono confermate le ipotesi di:

- obbligo di redazione del bilancio consolidato;
- controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti;

le soglie relative alle dimensioni aziendali risultano raddoppiate. Pertanto, oggi, l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore sussiste per le Srl

che per due esercizi consecutivi hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

Resta fermo che l'obbligo dell'organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei limiti.

BONUS LIBRERIE

Dal 1° luglio 2019 e fino alle ore 12:00 del 30 settembre 2019, sarà possibile presentare la domanda per il riconoscimento del credito di imposta, riferito all'anno 2018, destinato agli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri.

Trattasi dei soggetti che svolgono l'attività in esercizi specializzati con codice Ateco principale 47.61 – Commercio al dettaglio di libri nuovi in esercizi specializzati – o 47.79.1 – Commercio al dettaglio di libri di seconda mano.

Possono accedere all'agevolazione in commento gli esercenti:

- a) che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
- b) che siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, a cui sia riconducibile l'attività commerciale che genera i correlati benefici;
- c) che siano in possesso dei descritti codici Ateco (47.61 o 47.79.1), come risultante dal registro delle imprese;
- d) che abbiano sviluppato nel corso dell'esercizio

finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinati dall'articolo 74, 1° comma, lett. c), D.P.R. 633/1972, ovvero, nel caso di libri usati dall'articolo 36 D.L. 41/1995, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Il tax credit librerie è parametrato, con riferimento al singolo punto vendita, alle seguenti voci:

- imposta municipale unica – Imu;
- tributo per i servizi indivisibili – Tasi;
- tassa sui rifiuti – Tari;
- imposta sulla pubblicità;
- tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
- spese per locazione, al netto dell'Iva;
- spese per mutuo;
- contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

Le suddette voci sono da riferirsi agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta.

Il tax credit librerie è utilizzabile esclusivamente in F24, a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di concessione.

COMUNE DI SAN MAURO PASCOLI

ESTATE, SPIAGGIA, MUSICA E INTRATTENIMENTO

Una recente ordinanza del **Sindaco del Comune di San Mauro Pascoli** informa tutti i pubblici esercizi che è possibile svolgere attività di intrattenimento musicale – con o senza l'utilizzo di impianti di amplificazione e diffusione sonora –, entro e non oltre le ore 24:00, con un valore limite di 70 decibel. Tale normativa decorre dal 1 luglio al 30 settembre 2019, nell'area posta al di sotto della SS16 Adriatica. Nel periodo **dal 3 al 18 Agosto 2019**, in concomitanza con

la settimana di Ferragosto, sarà possibile beneficiare di una deroga ai limiti indicati sopra: rimarranno 70 decibel fino alle 24:00, dalle 24:00 alle 01:00 potranno arrivare al valore limite di 65 decibel.

Le violazioni a tale disposizione, oltre a sanzioni amministrative, potranno portare alla revoca della licenza per intrattenimenti musicali.

INPS: NUOVA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ANF

Limiti di reddito per assegno al nucleo familiare 2019 - 2020

I lavoratori dipendenti che intendano richiedere gli assegni per il nucleo familiare, a decorrere dal 1° aprile 2019, dovranno presentare la domanda direttamente all'INPS esclusivamente in modalità telematica e non più al proprio datore di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16). Al riguardo, l'Inps con messaggio n. 1430 del 5 aprile 2019, chiarisce che le uniche modalità di presentazione della domanda sono attraverso il servizio WEB o i Patronati, non essendovi altri intermediari autorizzati.

Costituendo una novità assoluta la suindicata modalità per richiedere gli ANF da parte dei dipendenti, agli stessi si consiglia di conservare anche una copia cartacea della richiesta per l'eventuale presentazione al datore di lavoro (come svolto in precedenza) in caso di future istruzioni in tal senso da parte dell'INPS, volte ad ovviare problematiche di reperimento dati da parte delle imprese / intermediari sul sito dell'Istituto.

Con la circolare n. 66/2019 l'Inps ha aggiornato le tabelle dei limiti di reddito utili per fruire dell'assegno per il nucleo familiare, valide per il periodo 1.07.2019-30.06.2020.

INPS: VERIFICA DEI REQUISITI PER IL DIRITTO ALL'ESONERO CONTRIBUTIVO PER L'ASSUNZIONE DI GIOVANI UNDER 30

La Legge n. 205/17, articolo 1, commi 100-108 e 113-115

(Legge di Bilancio 2018), ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'esonero spetta a condizione che l'assunzione riguardi soggetti che non abbiano compiuto 30 anni e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell'intera vita lavorativa. L'Inps, con messaggio n. 1784 del 9 maggio 2019, informa di aver implementato l'applicazione, per la verifica dei predetti requisiti, dando evidenza dei periodi di fruizione del citato esonero, così da permettere, ad un eventuale nuovo datore di lavoro, il calcolo del possibile periodo residuo di esonero spettante.

INPS: RICHIESTA NASPI IN FORMA ANTICIPATA

L'Inps, con messaggio n. 2752 del 7 maggio 2019, precisa che i percettori di NASpI che intendono avvalersi dell'anticipazione di tale trattamento per avviare un'attività autonoma libero professionale, per il cui svolgimento si richiede l'apertura della partita IVA e non la Comunicazione Unica per la nascita dell'impresa da effettuare all'Ufficio del Registro delle Imprese, il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda di anticipazione decorre dalla data di apertura della partita Iva o dalla data di effettivo inizio dell'attività libero professionale, se tale data non coincide con la data di apertura della partita Iva ma è successiva alla stessa.

INL: CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE DEI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 7 del 6 maggio 2019, ha fornito chiarimenti in ordine alla corretta applicazione dell'art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006, riguardante la fruizione dei benefici normativi e contributivi. In particolare, la predetta disposizione, prevede che "i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative

sul piano nazionale". Relativamente alla parte della disposizione che subordina il godimento dei benefici al "rispetto degli accordi e contratti collettivi ..", l'Ispettorato precisa che tale condizione deve essere interpretata nel senso di ritenere obbligatorio, per i datori di lavoro, il riconoscimento di trattamenti economici e normativi equivalenti o superiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Pertanto, il personale ispettivo dovrà svolgere un accertamento sul merito del trattamento economico/normativo effettivamente garantito ai lavoratori e non un accertamento legato ad una formale applicazione del contratto collettivo.

INL: DETERMINAZIONE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO

L'articolo 13 del D.Lgs. n. 66/2003, dispone che "l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite". L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con nota n. 1438 del 14 febbraio 2019, relativamente alla modalità di individuazione dell'arco

temporale di riferimento su cui calcolare il rispetto del limite della media di ore notturne lavorate, precisa che la "settimana lavorativa", in assenza di una definizione normativa o contrattuale, può essere individuata in un astratto periodo di 6 giorni, nel caso di prestazione lavorativa su 5 giorni il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore.

INL: VERBALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 4 dell'11 febbraio 2019, relativamente agli accertamenti di natura previdenziale ed assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro, precisa nei casi di attestata regolarità o di regolarizzazione conseguente all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga anteriori alla data dell'accertamento ispettivo stesso non possono essere oggetto di contestazioni in successive verifiche ispettive.

INL: IPOTESI DI SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA

La Legge n. 96/2018, di conversione del D.L. n. 87/2018, ha reintrodotto, all'art. 38 bis del D.Lgs. n. 81/2015, il reato di somministrazione fraudolenta che si configura in tutti i casi in cui "la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore". L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con circolare n. 3 dell'11 febbraio 2019, esamina

le ipotesi di: appalto illecito e somministrazione fraudolenta o somministrazione fraudolenta al di fuori dei casi di appalto illecito e precisa che la somministrazione fraudolenta è punita con la sanzione penale dell'ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

INL: PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA PER IL 2019

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato il documento di programmazione dell'attività di vigilanza per il 2019. Tra i vari ambiti di verifica da parte dell'Ispettorato, particolare attenzione sarà rivolta alla vigilanza in materia di lavoro a tempo determinato, la cui disciplina è stata modificata dal c.d. Decreto Dignità. In particolare, saranno osservate le imprese di medie e grandi dimensioni che fanno ampio e frequente ricorso a tale tipologia contrattuale, verificando il rispetto dei limiti numerici e, laddove previste, delle esigenze che giustificano il ricorso al contratto a tempo determinato. Attenzione verrà posta da parte dell'Ispettorato ai temi del lavoro nero, delle esternalizzazioni illecite, del distacco transnazionale, della corretta

qualificazione dei rapporti di lavoro, dei tirocini, del lavoro occasionale, dei controlli connessi all'attivazione del reddito di cittadinanza. Inoltre, l'Ispettorato rafforzerà la propria attività anche attraverso il ricorso all'istituto della diffida accertativa, finalizzato alla soddisfazione delle pretese patrimoniali dei lavoratori nei confronti dei datori di lavoro. Attraverso il corretto utilizzo della diffida accertativa il personale ispettivo potrà assicurare il rispetto dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, con specifico riferimento all'inquadramento dei lavoratori ed alla corretta applicazione dei minimi retributivi.

LAVORATORI SPETTACOLO - 19 APRILE 2019 ORE 19:27

CERTIFICATO DI AGIBILITÀ: INPS CHIARISCE OBBLIGHI ED ESONERI

Arrivano dall'INPS alcuni chiarimenti riguardo la modifica degli obblighi posti in capo alle imprese che impiegano lavoratori dello spettacolo con riferimento al certificato di agibilità. L'Istituto, in ossequio alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, specifica quali sono i nuovi casi di esonero dall'obbligo di richiedere il certificato e quali invece le fattispecie ricorrendo le quali committente e ospitante possono incorrere in sanzione.

Con il messaggio n. 1612 del 19 aprile 2019, l'INPS interviene in merito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018 riguardo l'istituto del certificato di agibilità.

Le imprese che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione rese da soggetti appartenenti alle categorie dal n. 1 al n. 14 dell'articolo 3 del D.Lgs C.P.S. n. 708/1947, sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione. L'obbligo di richiedere il certificato in parola grava sempre in capo al committente che

effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici.

Nel caso in cui il committente non coincida con l'impresa/ente presso cui i lavoratori agiscono, permane comunque l'onere di richiedere copia del certificato e custodirlo. In caso contrario è prevista la sanzione amministrativa di 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore, proprio al soggetto che "ospita" il lavoratore dello spettacolo sia nel caso in cui detto soggetto coincida con il committente sia nel caso sia estraneo al rapporto di lavoro.

Per le imprese di cui all'articolo 6 del D.Lgs C.P.S. n. 708/1947 è cessato l'obbligo della richiesta del certificato di agibilità quando le medesime impiegano soggetti con i quali intrattengono rapporti di lavoro subordinato.

L'Istituto ricorda inoltre che è stata abrogata la disposizione, che prevedeva, ai fini del rilascio del certificato di agibilità, la produzione di idonea garanzia per le imprese inadempienti e per le imprese di nuova costituzione

Riscatto previdenziale laurea: simulazione online per dipendenti

L'INPS, con il messaggio n. 1609 del 19 aprile 2019, fa sapere che è disponibile, all'interno dell'applicativo per la presentazione telematica della domanda di riscatto dei periodi di corsi di studio universitario, una nuova funzionalità in grado di simulare il calcolo del suddetto onere, anche per gli iscritti alle casse della Gestione pubblica.

Lo strumento di simulazione consente di effettuare il calcolo dell'onere di riscatto, sulla base dei dati immessi e con riferimento all'anno corrente.

Rientrano nel sistema di calcolo retributivo i periodi:

- precedenti al 1° gennaio 1996;
- fino al 31 dicembre 2011, se il richiedente abbia maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Rientrano, invece, nel sistema di calcolo contributivo i periodi:

- successivi al 31 dicembre 1995, se a tale data il richiedente non abbia maturato 18 anni di contribuzione;
- successivi al 31 dicembre 2011, nei casi in cui il richiedente abbia maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995.

Dati necessari per il calcolo

All'intero del simulatore è necessario inserire i seguenti dati:

- anno di iscrizione all'Università;
- numero di rate in cui frazionare il pagamento;
- periodo o periodi da riscattare "dal...al..." afferenti lo stesso anno solare;
- retribuzione degli ultimi 12 mesi.

Nel caso in cui sia selezionato un fondo per il quale ad oggi è possibile eseguire una simulazione solo nel sistema contributivo, appare un messaggio di "alert" con l'indicazione di rivolgersi alla Struttura Inps territorialmente competente per ottenere la simulazione richiesta.

Registrazioni occulte valide in giudizio

La Cassazione, con sentenza 10.05.2019 n. 12534, "piuttosto inquietante", ha affermato la possibilità di produrre in giudizio le registrazioni occulte di vari colloqui avvenuti con colleghi, in quanto il diritto alla difesa del lavoratore prevale sulla tutela della privacy. Pertanto, non costituisce motivo di licenziamento l'effettuazione di registrazioni occulte da parte del lavoratore, finalizzate a costituirsi mezzi di prova contro il datore di lavoro.